



***COMUNE DI DECIMOMANNU***

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI  
SPONSORIZZAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 31/07/2025

ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITÀ .....	3
ARTICOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ARTICOLO 3. DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 4. CONTENUTO.....	4
ARTICOLO 6. SPONSORIZZAZIONI DI INTERVENTI SU BENI SOTTOPOSTI A TUTELA .....	4
ARTICOLO 7. VINCOLI .....	5
ARTICOLO 8. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONI AD INIZIATIVA PUBBLICA.....	5
ARTICOLO 9. PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	5
ARTICOLO 10. SISTEMA DI SCELTA DELLO SPONSOR .....	6
ARTICOLO 11. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTENUTI.....	7
ARTICOLO 12. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE SU INIZIATIVA DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ....	7
ARTICOLO 13. CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE SU INIZIATIVA DI SOGGETTI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.....	8
ARTICOLO 14. CONTRATTO .....	9
ARTICOLO 15. ESCLUSIONI .....	10
ARTICOLO 16. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO .....	11
ARTICOLO 17. UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA E DEGLI INTROITI .....	11
ARTICOLO 18. ASPETTI CONTABILI E FISCALI.....	11
ARTICOLO 19. VERIFICHE E CONTROLLI.....	11
ARTICOLO 20. NORME DI RINVIO .....	11
ARTICOLO 21. ENTRATA IN VIGORE.....	12

## **ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente regolamento disciplina le sponsorizzazioni che il Comune di Decimomannu intende attivare, in qualità di soggetto passivo, in conformità con l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", con l'articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con l'art. 120 del D.lgs. n. 42/2004, con l'articolo 8 sul principio dell'autonomia contrattuale e, per quanto riguarda i contratti nel settore dei beni culturali, con l'art. 134 D.lgs. n.36/2023.

Le norme contenute nel presente Regolamento hanno l'obiettivo di definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione, assicurando il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione.

Le sponsorizzazioni consentono la realizzazione di economie di spesa, una migliore qualità nei servizi erogati e possono incentivare e promuovere l'innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente.

## **ARTICOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le iniziative di sponsorizzazione promosse dal Comune sono attuate mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione passiva con soggetti privati (società di persone e di capitali, imprese individuali, associazioni, ecc.) e con enti pubblici.

## **ARTICOLO 3. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "contratto di sponsorizzazione" (di seguito "Contratto"), il contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (in qualità di sponsee - sponsorizzato) si impegna a offrire, nell'ambito delle proprie iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, sportivo o di altra natura, a un soggetto (sponsor) che si obbliga a pagare un corrispettivo in denaro ovvero a fornire una prestazione determinata, diretta o indiretta, secondo le modalità definite nel Contratto stesso, la possibilità di promuovere il proprio nome, logo, marchio, prodotti, servizi o elementi analoghi, attraverso spazi specifici e preventivamente individuati;

b) per "sponsorizzazione", qualsiasi forma di contributo, che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico, nonché in interventi su beni patrimoniali o in altre utilità fornite da terzi, con la finalità di promuovere il nome, il logo, il marchio, i prodotti o i servizi dello sponsor;

c) per “sponsor”, il soggetto contraente che si impegna a fornire una prestazione a favore dell’altra parte contrattuale (sponsee), in cambio della diffusione del proprio nome nell’ambito dell’iniziativa promossa da quest’ultimo, con l’obiettivo di accrescere la propria visibilità e valorizzare la propria immagine presso il pubblico;

d) per “sponsee”, il soggetto contraente che, in cambio di un corrispettivo, si obbliga ad associare alla propria attività il nome, il marchio o altro segno distintivo dello sponsor;

e) per “spazio pubblicitario”, lo spazio fisico o il mezzo di comunicazione predisposto e, di volta in volta, messo a disposizione dal Comune per la diffusione dei messaggi pubblicitari dello sponsor.

#### **ARTICOLO 4. CONTENUTO**

Il ricorso al contratto di sponsorizzazione è applicabile a tutte le iniziative, attività, beni, servizi, opere pubbliche nonché alla eventuale gestione ad uso pubblico di uno o più immobili di proprietà comunale, purché ricompresi nella programmazione dell’Ente, ove previsto dalla normativa vigente.

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:

a) la fornitura di materiali e/o attrezzature;

b) la gestione di opere o aree;

c) la realizzazione di opere;

d) la fornitura di beni o l’esecuzione di prestazioni di servizi;

e) l’erogazione di un contributo economico, anche mediante accollo, da parte dello sponsor delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di un appalto dovuti a terzi dall’Amministrazione

f) il miglioramento delle condizioni di utilizzo e delle modalità di fruizione degli immobili comunali;

g) interventi su beni sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento.

Le fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) rientrano nella categoria della sponsorizzazione tecnica. La fattispecie di cui alla lettera e) configura, invece, una sponsorizzazione di tipo finanziario.

#### **ARTICOLO 6. SPONSORIZZAZIONI DI INTERVENTI SU BENI SOTTOPOSTI A TUTELA**

I contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro di beni culturali di natura architettonica e monumentale, nonché attività di recupero di opere d’arte e/o archivi storici, sono stipulati nel rispetto delle procedure previste dall’art. 134 del vigente Codice dei contratti pubblici.

Tali contratti sono previamente sottoposti alla valutazione della Soprintendenza territorialmente competente, in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di acquisire i nulla osta o gli atti di assenso prescritti dalla normativa di riferimento.

## **ARTICOLO 7. VINCOLI**

Le iniziative di sponsorizzazione sono assoggettate ai principi di buona amministrazione, come stabilito dall'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e devono pertanto rispettare i seguenti criteri:

- a) essere finalizzate al perseguimento di finalità di interesse pubblico;
- b) garantire l'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra l'attività dell'Ente e quella del soggetto privato;
- c) risultare coerenti con la missione istituzionale del Comune e assicurare il mantenimento della sua imparzialità;
- d) determinare un contenimento della spesa pubblica ovvero un incremento delle entrate per l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 8. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONI AD INIZIATIVA PUBBLICA**

La Giunta Comunale definisce e impartisce specifici indirizzi ai Responsabili dei Servizi competenti, per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione, in conformità con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il Responsabile competente provvede alla predisposizione dei programmi e dei progetti suscettibili di essere attuati mediante contratti di sponsorizzazione, procedendo alla quantificazione degli aspetti economico-finanziari. Le attività che comportano prestazioni da parte di soggetti terzi su beni patrimoniali comunali siano essi appartenenti al patrimonio disponibile o indisponibile, devono essere oggetto di una proposta elaborata dal Responsabile competente per materia, previa acquisizione del parere del Responsabile del Servizio Patrimonio.

Per le sponsorizzazioni relative a lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali, trovano applicazione le disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici e, per quanto compatibili, le norme contenute nel presente regolamento.

La Giunta Comunale approva il progetto di sponsorizzazione, costituito dagli elaborati di cui all'art. 9 e da quelli eventualmente richiesti per gli interventi di cui all'art. 6.

## **ARTICOLO 9. PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE**

Il progetto di sponsorizzazione, redatto a cura del servizio proponente, è corredato, in relazione alla tipologia di attività da realizzare, dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'intervento oggetto di sponsorizzazione, con specifica indicazione delle prestazioni richieste (lavori, forniture, servizi), della stima dei costi complessivi, distinti tra quelli eventualmente a carico dell'Amministrazione e quelli a carico dello sponsor;
- b) piano economico-finanziario della proposta di sponsorizzazione;

- c) schema contrattuale di sponsorizzazione;
- d) cronoprogramma degli interventi previsti.

Nel caso in cui l'intervento oggetto di sponsorizzazione riguardi beni immobili, il progetto dovrà essere integrato dalla seguente documentazione:

a) elaborati tecnici finalizzati all'individuazione della consistenza del bene immobile di proprietà (comprensivi di rilievi fotografici, planimetrie catastali, rilievi aerofotogrammetrici, estratti del Piano Urbanistico Comunale, stima del valore del bene e della sua redditività nella fase ex ante);

b) elaborati finalizzati alla determinazione del valore patrimoniale del bene, sia nella fase ex ante che ex post, contenenti tutti gli elementi economici utili alla valutazione dell'opportunità di avviare il procedimento.

#### **ARTICOLO 10. SISTEMA DI SCELTA DELLO SPONSOR**

La selezione dello sponsor avviene sulla base del valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità di seguito specificate:

a) per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto, previa adozione di apposito provvedimento motivato, che dia conto di un'analisi comparativa preliminare dei prezzi praticati sul mercato da un numero congruo di operatori economici. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione di applicare, anche in tali casi, la procedura di cui alla successiva lettera b);

b) al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro (quarantamila euro), mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano eventualmente manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, n 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.

c) per i contratti aventi ad oggetto interventi su beni culturali, si applica la procedura di cui all'art. 134, comma 4, del medesimo Codice.

Quando previsto, l'obbligo di pubblicità è assolto mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Decimomannu.

L'Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 164 del Codice dei contratti pubblici, può adottare ulteriori forme di pubblicità, tenendo conto delle specificità connesse al singolo intervento oggetto di sponsorizzazione.

Qualora i lavori, i servizi o le forniture siano acquisiti o realizzati direttamente a cura e spese dello sponsor, trovano applicazione le disposizioni normative in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

Le proposte di sponsorizzazione di importo superiore alla soglia di cui alla lettera a), ovvero superiore a € 40.000,00 nel caso di interventi su beni culturali, sono sottoposte alla valutazione di una Commissione composta da tre membri, di cui almeno due con qualifica dirigenziale, nominata e presieduta dal Dirigente del Servizio competente.

Le sponsorizzazioni offerte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto marginale e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

#### **ARTICOLO 11. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTENUTI**

Il Responsabile del Servizio competente, con riferimento a singoli progetti, avvia il relativo procedimento mediante l'adozione di una determinazione a contrarre, con la quale viene approvato un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla stipula di contratti di sponsorizzazione.

L'avviso deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto del contratto, come definito dal contenuto del progetto di sponsorizzazione;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle offerte;
- c) i requisiti di partecipazione;
- d) i criteri e le modalità di selezione e valutazione delle offerte;
- e) le modalità di stipula del contratto;
- f) la durata e il valore del contratto;
- g) il valore della garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- h) l'eventuale divieto di subappalto;
- i) lo schema di contratto.

#### **ARTICOLO 12. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE SU INIZIATIVA DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI**

L'Amministrazione comunale riconosce la possibilità che l'iniziativa di sponsorizzazione possa essere assunta anche da soggetti terzi.

I soggetti terzi, pubblici o privati, possono presentare proposte di sponsorizzazione in favore del Comune di Decimomannu, coerenti con le finalità e i contenuti previsti dagli articoli 2 e 5 del presente regolamento.

La Giunta Comunale, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta, si esprime mediante apposito parere volto a riconoscere l'utilità dell'iniziativa. Tale parere costituisce atto di indirizzo nei confronti del Responsabile competente per Servizio.

In caso di espressione favorevole da parte della Giunta, la proposta è trasmessa al Responsabile competente per l'espletamento delle valutazioni di natura tecnica e amministrativa.

Il contratto di sponsorizzazione è oggetto di negoziazione diretta da parte del Responsabile competente, tenendo conto dei contenuti della proposta ricevuta.

Qualora il valore economico della sponsorizzazione rientri nei limiti dell'affidamento diretto, secondo la normativa vigente al momento della stipula — e comunque sotto i 40.000,00 euro per interventi relativi ai beni culturali ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Codice — il Responsabile può procedere direttamente alla negoziazione e alla sottoscrizione del contratto con il soggetto proponente.

Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione ecceda i limiti economici di cui al punto precedente, l'Amministrazione, a seguito delle valutazioni di cui ai commi precedenti, provvede, entro i successivi 30 giorni, alla pubblicazione di apposito avviso pubblico. Tale avviso dovrà sintetizzare il contenuto della proposta ricevuta, con particolare riferimento alla prestazione oggetto di sponsorizzazione e al corrispettivo economico minimo richiesto.

L'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune per un periodo minimo di 30 giorni e avrà la funzione di manifestare l'intenzione dell'Amministrazione di acquisire le migliori offerte per la sponsorizzazione oggetto di proposta.

Qualora, entro il termine stabilito, pervengano ulteriori proposte, l'Amministrazione procederà alla selezione della migliore offerta, sulla base dei criteri qualitativi esplicitati nell'avviso, unitamente alla valutazione dell'offerta economica. In fase di istruttoria, l'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti ai proponenti, al solo fine di meglio precisare il contenuto e le modalità attuative delle proposte, senza che ciò comporti in alcun modo modifiche agli elementi essenziali delle stesse.

Per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di valutazione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 13. CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE SU INIZIATIVA DI SOGGETTI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

I soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 12, possono proporre, quale forma di prestazione nell'ambito della sponsorizzazione, l'esecuzione o la manutenzione e/o la progettazione – a qualsiasi livello – di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché lo svolgimento di

attività di direzione dei lavori, comprese le certificazioni di regolare esecuzione, di collaudo tecnico-e di coordinamento della sicurezza.

I contratti di sponsorizzazione stipulati per tali finalità devono contenere una puntuale e dettagliata descrizione delle attività da realizzare, le modalità operative per la loro esecuzione, nonché tutti gli elementi utili a garantirne il collegamento funzionale con le attività di valorizzazione dell'immagine e dei segni distintivi dello sponsor.

All'interno del contratto di cui al punto precedente dovranno essere esplicitamente individuate le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità delle attività eseguite rispetto al progetto approvato o ad altri parametri e indicatori di qualità stabiliti dall'Amministrazione.

Restano in capo all'Amministrazione comunale l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, dei progetti esecutivi e dei collaudi tecnico-amministrativi, ivi compresi quelli da effettuarsi in corso d'opera.

Gli sponsor che eseguono direttamente le prestazioni oggetto del contratto di sponsorizzazione, nonché eventuali soggetti terzi individuati dagli sponsor stessi per l'esecuzione delle attività, devono essere in possesso dei requisiti e delle attestazioni richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle suddette attività. Il possesso di tali requisiti deve essere presente al momento della presentazione della proposta e mantenuto per l'intera durata del contratto.

Qualora lo sponsor non ottenga le necessarie autorizzazioni, concessioni o titoli abilitativi da parte degli Enti competenti, gli oneri, le spese, i tributi e gli esborsi comunque connessi a tali inadempimenti restano a carico esclusivo dello sponsor, senza alcun onere per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14. CONTRATTO**

Il contratto di sponsorizzazione deve contenere, a pena di nullità, almeno i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dettagliata degli obblighi assunti dallo sponsor, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del progetto di sponsorizzazione;

b) le obbligazioni assunte dallo sponsor a favore dello sponsor, con particolare riferimento alle modalità di promozione dell'iniziativa, all'utilizzo del marchio e alla visibilità del logo dello sponsor sui materiali informativi, promozionali e di comunicazione;

c) le modalità con cui il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, esercita le attività di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;

d) la disciplina degli aspetti fiscali;

e) la previsione di sanzioni in caso di inadempimento o violazione degli obblighi contrattuali;

f) la regolamentazione delle controversie, con individuazione degli strumenti di risoluzione e delle cause che legittimano il recesso dalle parti;

g) l'individuazione delle circostanze che possono dar luogo alla revoca del contratto e le relative modalità procedurali;

h) il divieto di cessione contrattuale.

## **ARTICOLO 15. ESCLUSIONI**

L'Amministrazione Comunale rifiuta offerte di sponsorizzazione qualora:

a) ritenga sussistere, anche potenzialmente, situazioni di conflitto d'interesse tra l'attività istituzionale e quella del soggetto proponente;

b) valuti che il contenuto del messaggio promozionale possa arrecare pregiudizio, anche solo in termini di percezione, all'immagine dell'Ente, alle sue attività o iniziative;

c) ritenga, per ragioni di opportunità o convenienza amministrativa, l'iniziativa non compatibile con gli indirizzi o le finalità dell'Amministrazione.

Sono comunque escluse, a titolo indicativo e non esaustivo, le sponsorizzazioni che abbiano ad oggetto:

a) finalità di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;

b) attività promozionali direttamente o indirettamente connesse alla produzione e distribuzione di tabacco, al gioco d'azzardo, o alla diffusione di contenuti pedopornografici;

c) veicolazione di messaggi dal contenuto offensivo, discriminatorio o lesivo della dignità umana, ivi compresi messaggi che promuovano fanatismo, razzismo, odio, minaccia o altre forme di discriminazione.

Non possono essere ammessi alla stipula di contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

a) si trovino nelle condizioni di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici;

b) risultino interdetti dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per effetto di provvedimenti giudiziari o amministrativi;

c) non attestino, mediante apposita dichiarazione, il rispetto dei principi sanciti dalla Risoluzione ONU 2003/16 del 13 agosto 2003, con particolare riferimento a:

- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla salute e alla sicurezza delle persone;
- diritti dei lavoratori;
- rispetto delle istituzioni, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici e delle politiche sociali, economiche e culturali, nonché la promozione della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- obblighi relativi alla tutela dei consumatori;
- obblighi in materia di protezione ambientale;

d) risultino coinvolti in contenziosi di natura giudiziaria o legale pendenti con l'Amministrazione Comunale.

#### **ARTICOLO 16. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

La formalizzazione della sponsorizzazione avviene mediante l'adozione di apposita determinazione da parte del Responsabile del Servizio competente, a conclusione del procedimento di confronto concorrenziale.

2. L'obbligazione giuridica in capo al Comune sorge esclusivamente con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, e comunque solo dopo la verifica del possesso, da parte del soggetto affidatario, dei requisiti richiesti per la contrattazione con l'Ente.

#### **ARTICOLO 17. UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA E DEGLI INTROITI**

La destinazione della quota degli eventuali risparmi di spesa, nonché degli introiti derivanti dalla stipulazione dei contratti disciplinati dal presente regolamento, è definita mediante gli strumenti di organizzazione e nell'ambito della contrattazione decentrata, in conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.

#### **ARTICOLO 18. ASPETTI CONTABILI E FISCALI**

I corrispettivi derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono previsti in Bilancio comunale nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile.

Le attività e le iniziative attuate in esecuzione dei contratti di sponsorizzazione sono assoggettate alla normativa fiscale applicabile, con riferimento sia alle imposte dirette che alle imposte indirette (quali, a titolo esemplificativo, l'IVA), nonché ai tributi locali, la cui disciplina si intende integralmente richiamata.

#### **ARTICOLO 19. VERIFICHE E CONTROLLI**

Gli interventi oggetto di sponsorizzazione sono sottoposti a verifiche periodiche da parte del responsabile del procedimento, finalizzate ad accertare il puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 20. NORME DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione

## **ARTICOLO 21. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva e sarà affisso permanentemente sul sito web del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.